

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

« È mantenuta in vigore fino al 31 gennaio 1899 la legge 30 maggio 1875 n. 2531 (serie 2ª) per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881 n. 28 (serie 3ª), 30 dicembre 1881 n. 561 (serie 3ª), 30 gennaio 1883 n. 1191 (serie 3ª), 31 gennaio 1884 n. 1873 (serie 3ª) e 13 dicembre 1891, n. 706. »

La discussione generale è aperta.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Rizzo, relatore. Io ho manifestato nella relazione, che ebbi l'onore di presentare alla Camera, alcuni apprezzamenti che desidererei, anche a nome della Commissione, che fossero divisi dall'onorevole ministro degli affari esteri.

Nella relazione a nome della Commissione ho dichiarato che la Commissione stessa è pienamente favorevole a questa riforma, cioè a dire che nella Commissione è entrato il convincimento che la riforma abbia corrisposto alle aspettative ed abbia migliorato la precedente condizione di cose. Siccome ormai sono passati quasi venti anni, da che la riforma fu attuata, in gran parte per iniziativa dell'Italia, io credo che alla Camera non dispiacerà che l'onorevole ministro degli esteri confermi, coll'autorità sua grandissima e personale e di ufficio, l'opinione espressa dalla Commissione.

La Commissione medesima ha aderito pienamente all'articolo unico del disegno di legge ed anche ad una delle innovazioni proposte, alla quale il ministro degli affari esteri ha consentito. In quanto alle altre che non dovevano formare oggetto dell'esame della Commissione, perchè saranno oggetto di nuove trattative fra i governi, ed erano dal ministro stesso riservate, la Commissione non ha espresso che un giudizio, dirò così, generale, senza entrare nel merito, riservandone l'apprezzamento alla Commissione che sarà nominata quando verrà proposto il disegno di legge che sarà necessario per l'approvazione di queste innovazioni.

Io non so se l'onorevole ministro degli affari esteri vorrà fare qualche dichiarazione intorno a queste future innovazioni, sulle quali, lo ripeto, la Commissione non ha fatto altro che esprimere un parere generico, sommario, senza entrare nel merito della riforma

stessa, e, per esempio, sul tribunale dei conflitti, sulla riduzione dei giudici e sul limite di età dei giudici.

Circa l'età, la Commissione si sarebbe dichiarata favorevole; circa l'abolizione del tribunale di Mansura la Commissione ha esternato qualche dubbio e così sull'istituzione del tribunale dei conflitti.

Se l'onorevole ministro degli affari esteri crederà di fare qualche dichiarazione, essa non potrà che essere gradita alla Commissione ed alla Camera.

Presidente. Onorevole ministro degli affari esteri, ha facoltà di parlare.

Blanc, ministro degli affari esteri. L'onorevole relatore accennò ad alcune proposte egiziane che non essendo ancora accettate dalle potenze non possono essere oggidi tradotte in atto, ed è entrato alquanto nel merito delle proposte medesime.

Io lo ringrazio di avermi con ciò dato occasione di chiarire i nostri concetti di massima intorno a simili questioni, e ciò è opportuno per varie ragioni.

In primo luogo, perchè non ha fatto buona prova l'uso di raccogliere le opinioni altrui e prenderne la media per regolare la nostra; anzi ho potuto constatare che quando abbiamo un'opinione nostra per i primi, fondata sopra interessi italiani, e non sospetta di subordinazione ad influenze estranee, questa opinione ha maggiore autorevolezza anche verso le potenze dissidenti.

In secondo luogo l'Italia ha forse una speciale competenza nelle questioni relative alla istituzione dei tribunali misti in Egitto. Questa fu fondata nel 1875 sopra un concetto di origine italiana; il concetto cioè di affidare la giurisdizione per gli stranieri in Egitto ad una collettività europea, che escludesse l'intromissione di preponderanze politiche; i tribunali misti dovendo essere esempio e stimolo ai progressi della giustizia indigena sospirata dal sentimento nazionale egiziano.

Le complicazioni sopravvenute col condominio franco-inglese, e poscia con la dissoluzione del condominio stesso negli avvenimenti del 1882, ebbero per effetto di rendere talvolta piuttosto illusoria la speranza della concordia delle potenze in una eguale cooperazione ad un'opera puramente giudiziaria.

Del pari che nelle questioni delle amministrazioni a base più o meno collettiva delle finanze, della sanità, di lavori pubblici, ecc.,